



**AMBITO STRATEGICO 13 b VIA AMATI - MONZA**  
**Richiesta di Permesso di Costruire Opere di Urbanizzazione**  
in attuazione della Convenzione di Piano attuativo stipulata con il Comune di Monza in data 14.03.12

Sigg. Andreolli - Barlassina - Brambilla - Minola

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

ALLEGATO  
**E**

data: novembre 2008    agg.: gennaio 2017  
agg.: aprile 2016    agg.: maggio 2017

**CONVENZIONE PER L'ATTUAZIONE**  
**DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE**  
**"VIA BOSISIO, VIA AGUGGIARI, VIA GALLARANA"**  
**IN MONZA**

L'anno ....., addì ..... del mese di .....  
In Monza, in una sala del Palazzo Comunale (piazza Trento e Trieste).

Avanti a me ....., notaio in ....., iscritto presso il Collegio Notarile di .....,

**sono comparsi i signori:**

- ....., nato a ..... il ....., domiciliato per la carica a Monza in Piazza Trento e Trieste, il quale interviene e stipula il presente atto esclusivamente nella sua qualità di Dirigente del "Settore Governo del Territorio e Suap", nonché di legale rappresentante del Comune di Monza, con sede a Monza in piazza Trento e Trieste, codice fiscale 02030880153, autorizzato al compimento del presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal combinato disposto dell'articolo 107 comma terzo del D. Lgs 267/2000 e dell'articolo 51 dello Statuto vigente del Comune di Monza;

- **Luciana BARLASSINA**, nata a Monza il 18 giugno 1949 e residente a Monza in via San Gerardo 5 (codice fiscale BRL LCN 49H58 F704K), la quale dichiara di essere libera da vincoli di matrimonio;

- **Roberto Luigi BARLASSINA**, nato a Monza il 5 dicembre 1950 e residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale BRL RRT 50T05 F704G), il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **Anna Maria BARLASSINA**, nata a Monza il 19 settembre 1952 e residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale BRL NMR 52P59 F704O), la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **Daniela BARLASSINA**, nata a Monza il 13 agosto 1957 e residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale BRL DNL 57M53 F704G), la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **Marco Angelo ANDREOLLI**, nato a Monza il 25 settembre 1959 e residente a Monza in via Confalonieri 9 (codice fiscale NDR MCN 59P25 F704C) il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **Davide ANDREOLLI**, nato a Monza il 13 febbraio 1964 e residente a Villasanta in via Turati 4 (codice fiscale NDR DVD 64B13 F704B); il quale dichiara di essere libero da vincoli di matrimonio;

- **Paolo MINOLA**, nato a Monza il primo agosto 1957 e residente a Monza in via San Gerardo 5 (codice fiscale MNL PLA 57M01 F704T), il quale dichiara di essere libero da vincoli di matrimonio;

- **Angela MINOLA**, nata a Monza il 16 gennaio 1960 e residente a Monza in via San Gerardo 5 (codice fiscale MNL NGL 60A56 F704L), la quale dichiara di essere coniugata in regime di separazione dei beni;

- **Sergio MINOLA**, nato a Monza il 5 agosto 1962 e residente a Monza in via Durini 11 (codice fiscale MNL SRG 62M05 F704Q), il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni;

- **Daniela BRAMBILLA**, nata a Monza il 26 settembre 1956 e residente a Monza in via San Martino 2 (codice fiscale BRM DNL 56P66

F704N), la quale dichiara di essere libera da vincoli di matrimonio;

- **Massimo Eugenio BRAMBILLA**, nato a Monza il 10 ottobre 1958 e residente a Monza in via Stoppani 1 (codice fiscale BRM MSM 58R10 F704D), il quale dichiara di essere coniugato in regime di separazione dei beni.

I signori Luciana BARLASSINA, Roberto Luigi BARLASSINA, Anna Maria BARLASSINA, Daniela BARLASSINA, Marco Angelo ANDREOLLI, Davide ANDREOLLI, Paolo MINOLA, Angela MINOLA, Sergio MINOLA, Daniela BRAMBILLA e Massimo Eugenio BRAMBILLA nel seguito chiamati collettivamente **“Lottizzante”** o **“Parte Lottizzante”**.

Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

#### **PREMETTONO:**

(a) che il Comune di Monza con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 17 gennaio 2012 ha approvato il Piano di Lottizzazione in via Bosisio-Aguggiari-Gallarana, interessante le aree identificate ai mapp. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 del foglio 32 ed ai mapp. 81, 260 del foglio 33;

(b) che in data 14 Marzo 2012 con atto Notaio Mascheroni di Monza Rep n. 7.048 è stata stipulata la Convenzione urbanistica del Piano di Lottizzazione ‘Via Bosisio-Via Aguggiari-Via Gallarana’ tra la predetta Parte Lottizzante (cofirmatari con la Sig.ra Riboldi Marisa e Sig.ra Andreolli Giovanna) ed il Comune di Monza;

(c) che la sopraindicata intervenuta Parte Lottizzante è titolare della proprietà esclusiva delle aree interessate, fatta eccezione per le aree già cedute al Comune in forza della Convenzione stipulata il 14.03.2012, ed è conseguentemente in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente Convenzione;

(d) che la Giunta Comunale con deliberazione n. 380 del 17 novembre 2015 ha ritenuto opportuno variare, previo assenso della Parte Lottizzante, le opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione attivando il procedimento di variazione della Convenzione urbanistica;

(e) che l’area di cui sopra è individuata nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 6 febbraio 2017 con perimetrazione indicante “Aree interessate da Piani Attuativi /Programmi Integrati di Intervento approvati e/o adottati”, normate all’art. 21 delle NA del Piano delle Regole. Nello specifico, come meglio risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Monza in data 7 febbraio 2012, che trovasi allegato alla Convenzione urbanistica stipulata in data 14.03.2012 è classificata:

- nel P.G.T. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 29 novembre 2007, è classificata come Ambito 13/b (via Amati) del Documento di Piano;

- nella variante generale al P.G.T., adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 4 ottobre 2011, è classificata come ambito A-09 (Via Aguggiari, Via Gallarana) del Documento di Piano;

(f) che l’area è interessata dalla presenza della roggia, dell’elettrodotto e dalla fascia C del P.A.I. (Piano per l’Assetto Idro-

geologico) e che oltre a questi non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del Piano di Lottizzazione o che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità;

(g) che la Parte Lottizzante in conformità all'art. 10 della Convenzione stipulata in data 14.03.2012 ha acquistato da soggetti terzi (atto a rogito Notaio Cesare Mascheroni del 5.11.2013, rep. n. 8120/4563) l'area individuata al mappale 265 del foglio 32, al fine di consentire la formazione completa del nuovo tronco stradale di collegamento tra via Bosisio e via Gallarana prevista dal P.G.T.;

(h) che oltre alle aree di cui sopra con il procedimento volto alla variazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione è anche prevista la sistemazione delle aree esterne all'Ambito, acquisite dal Comune con atto a rogito Notaio Elena Caprotti del 22.06.2016 rep. n. 13625, identificate al mappale 268 del foglio 32;

(i) che il progetto di Piano di Lottizzazione, presentato il 12 dicembre 2008 ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2012, prevede una Superficie lorda di pavimento di 13.000 mq (10.400 residenziale + 2.600 terziario commerciale) che costituisce il limite massimo dell'intervento secondo la Convenzione già stipulata in data 14.03.2012, i cui valori qui si riconfermano;

(l) che il nuovo progetto delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione ha conseguito il parere favorevole della Commissione Paesaggio in data 6.09.2016;

Tutto ciò premesso,

**VISTI:**

1) la deliberazione di Giunta Comunale n. ....in data ....., con cui si approvano le variazioni delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione in via Bosisio – via Aguggiari – via Gallarana;

2) la Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, e la Legge 106 del 12 luglio 2011,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 - OBBLIGO GENERALE**

1) La Lottizzante si impegna ad assumere per sé e suoi aventi causa gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per essa vincolante ed irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

**ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

1) Tutte le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente Convenzione.

2) La Lottizzante è obbligata in solido per sé e per suoi aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che, in caso di alienazione parziale o totale delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dalla Lottizzante con la presente Convenzione si trasferiscono agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti

del Comune.

3) In caso di trasferimento, le garanzie già prestate dalla Lottizzante non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie, in sostituzione o ad integrazione.

4) La sottoscrizione della presente Convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima, con rinuncia espressa ad opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune, allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

5) Sono allegati alla citata delibera di Giunta Comunale n. .... del ....., di approvazione delle variazioni alle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione i seguenti documenti:

- Tavola 5, Destinazioni funzionali e quantità di progetto. Scala 1:500.
- Tavola 6, Planivolumetrico. Scala 1:500.
- Tavola 16, Verifica superfici drenanti. Scala 1:500.
- Tavola 17, Reti tecnologiche: stato di fatto e di progetto. Scala 1:500.
- Tavola 17a, Rete fognaria – stato di progetto - inquadramento complessivo. Scala 1:500.
- Tavola 17b, Rete fognaria – stato di progetto – stralcio dei dettagli costruttivi. Scala 1:200.
- Tavola 18, Illuminazione pubblica: stato di fatto e di progetto. Scala 1:500.
- Tavola 19, Opere di urbanizzazioni: tipologia dei dettagli costruttivi. Scala 1:100-1:20-1:10.
- Tavola 23a, Classificazione opere di urbanizzazione in relazione ai capitoli di computo metrico (Unità UI1). Scala 1:500.
- Tavola 23b, Identificazione ulteriori Unità di intervento. Scala 1:500.
- Tavola 24, Formazione rotonda via Pietro Bosisio. Piante: stato di fatto - comparativo - stato futuro - sezione - planimetria. Scala 1:2000-1:200-1:20.
- Tavola 25, Riqualficazione di via Aguggiari - esterno ambito. Stato di fatto - comparativo - stato futuro. Scala 1:200-1:20
- Tavola 26, Riqualficazione di via Gallarana - esterno ambito. Stato di fatto - comparativo - stato futuro. Scala 1:500
- Tavola 27, Formazione nuovo tronco stradale interno all'ambito. Piante, sezioni, planimetria. Scala 1:2000-1:500-1:50
- Tavola 28, Formazione nuovo tronco stradale interno all'ambito. Dettagli. Scala 1:2000-1:200-1:20.
- Tavola 29, Tronco stradale esterno all'ambito. Stato di fatto - comparativo - stato futuro - piante e sezioni tipo. Scala 1:200-1:100-1:50-1:20.
- Tavola 30, Formazione parcheggio di via Aguggiari. Piante - sezioni tipo - particolari costruttivi. Scala 1:200-1:20.
- Tavola 31, Formazione parcheggio di via Pietro Bosisio. Pianta - sezione tipo - particolari costruttivi. Scala 1:2000-1:200-1:20.
- Tavola 32, Formazione parcheggio della via Gallarana. Pianta - sezione - planimetria. Scala 1:2000-1:200-1:20.
- Tavola 33, Parco centrale della Gallarana (città pubblica). Planimetria generale e dettagli vari. Scala 1:500-1:200-1:100-1:20.
- Tavola 34, Parco centrale della Gallarana (esterno ambito ampliamento nuova area acquisita). Planimetria generale e dettagli vari. Scala 1:500-1:200-1:100-1:20.
- Tavola 35, Parco centrale della Gallarana (città pubblica). Sezioni AA- BB- CC. Profilo del suolo: esistente e futuro. Scala 1:200-1:100.
- Tavola 36, Giardino alto di via Gallarana e giardino basso di via della Guerrina. Piante - sezioni - planimetria. Scala 1:2000-1:200-1:100-1:20.

- Tavola 37, Parcheggio centrale al servizio del parco e dell'insediamento. Piante - sezioni - planimetria. Scala 1:2000-1:200-1:20.
- Allegato A, Relazione tecnico - illustrativa.
- Allegato C1, Titolo di proprietà nuovo tronco stradale esterno all'ambito.
- Allegato D, Computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- Allegato E, Schema di convenzione.
- Allegato F, Relazione tecnica fognatura interna.

(6) Risultano confermati i seguenti elaborati allegati alla D.G.C. n. 21/2012 di approvazione del Piano di Lottizzazione:

- Tavola 1, Inquadramento urbanistico. Inquadramento fotogrammetrico - documento di piano - piano dei servizi - vincoli - estratto PGT - mappa catastale.
- Tavola 2, Stato di fatto: rilievo piano altimetrico. Scala 1:500.
- Tavola 2a, Verifica analitica della superficie ambito 13b. Scala 1:500.
- Tavola 3, Stato di fatto: rilievo manufatti esistenti. Scala 1:500
- Tavola 4, PGT come da controdeduzione approvata dal C.C. Scala 1:500.
- Tavola 7, Viste di insieme - Sezione A-A'. Stato di fatto, profili fotografici, progetto
- Tavola 8, Viste di insieme - Sezione B-B'. Stato di fatto, profili fotografici, progetto.
- Tavola 9, Viste di insieme - Sezione C-C'. Stato di fatto, profili fotografici, progetto.
- Tavola 10, Studio tipomorfologico - Lotto A- Scala 1:500.
- Tavola 11, Studio tipomorfologico - Lotto B- Edificio 1. Scala 1:500.
- Tavola 12, Studio tipomorfologico - Lotto B- Edificio 2. Scala 1:500.
- Tavola 13, Studio tipomorfologico - Lotto B- Edificio 3. Scala 1:500.
- Tavola 14, Verifica altezze medie ponderali lotti A-B. Scala 1:500.
- Tavola 15, Planimetria di progetto piani interrati. Scala 1:500. Verifiche quantità verificata secondo art. 10 da tavola A12 da Documento di Piano.
- Tavola 21, Render monomaterico.
- Allegato 1, Risposte ai quesiti qualitativi della tabella di PGT - Qualità dell'intervento - Art. 10 documento di piano.
- Allegato B, Estratti dal PGT: Documento di piano/ Scheda ambito 13b/ Piano delle Regole.
- Allegato C, Titolo di proprietà.
- Relazione tecnica relativa alla determinazione e valutazione del clima acustico e relazione tecnico integrativa alla determinazione e valutazione del clima acustico.
- Studio viabilistico.
- Relazione geologica.

7) Risultano invece cassate i seguenti elaborati allegati alla D.G.C. n. 21/2012 di approvazione del Piano di Lottizzazione:

- Tavola 20, Punto di ristoro/ centro creativo interno al parco. Scala 1:100.
- Tavola 22, Nuovo tronco stradale esterno all'ambito. Piano particellare. Scala 1:1000.

### **ART. 3 – TITOLI ABILITATIVI E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI**

1) La Lottizzante, in relazione agli articoli 9 e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, si obbliga a presentare al Comune per l'approvazione, le istanze per l'ottenimento dei titoli abilitativi afferente l'Unità di intervento UI1, individuata nella Tavola 23a, nel termine di 6 mesi dalla data della stipula in atto pubblico della presente Convenzione ed ad ultimare le opere entro 3 anni dall'inizio dei lavori, salvo eventuali proroghe ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..

La Lottizzante intende suddividere l'intervento in lotti funzionali. Ogni lotto funzionale dovrà essere dotato delle opere di urbanizzazione primaria che consentono allo stesso di rendersi autonomo, in termini di viabilità, sottoservizi, allacciamenti, ecc., rispetto al lotto non ancora realizzato. Di conseguenza potrà essere richiesta l'agibilità parziale relativa ai singoli lotti funzionali.

2) Con riferimento alle ulteriori unità di intervento (lotti funzionali) di cui si compone il Piano di Lottizzazione, individuate nella Tavola 23b, l'obbligo afferente la presentazione delle istanze per l'ottenimento dei relativi titoli abilitativi è disciplinato come segue:

- per quanto riguarda la prima Unità di intervento, la relativa istanza dovrà essere presentata entro 12 mesi dalla stipula in atto pubblico della presente Convenzione;
- per quanto riguarda la seconda Unità di Intervento, la relativa istanza dovrà essere presentata entro 24 mesi dalla stipula in atto pubblico della presente Convenzione;
- per quanto riguarda la terza Unità di intervento, la relativa istanza dovrà essere presentata entro 36 mesi dalla stipula in atto pubblico della presente Convenzione;
- per quanto riguarda la quarta Unità di intervento, la relativa istanza dovrà essere presentata entro 48 mesi dalla stipula in atto pubblico dalla presente Convenzione.

Si precisa che le suddette Unità di intervento (lotti funzionali) prevedono la realizzazione di interventi sia privati sia pubblici. Si dà atto che, con riferimento a ciascuna delle suddette Unità di intervento private, la realizzazione degli interventi pubblici adiacenti dovrà essere contestuale a quella degli interventi privati.

3) Le Parti danno altresì atto che l'indicazione delle Unità di Intervento (lotti funzionali) di cui al precedente comma 2, è indicativa e non vincolante in ordine a possibili riduzioni dei tempi totali o accorpamento e/o frazionamento dei lotti.

4) Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine di 36 (trentasei) mesi dalla data di inizio dei lavori, fermo restando quanto indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo ed al successivo articolo 15. Comunque, le opere di urbanizzazione afferenti alla Unità di intervento, come definite ai precedenti commi, dovranno essere ultimate prima della richiesta del certificato di agibilità del primo edificio privato appartenente alle altre Unità di Intervento.

5) In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella Convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni dalla esecutività della delibera di approvazione della variazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione.

#### **ART. 4 – CESSIONE DI AREE**

La Lottizzante conferma le superfici totali già cedute al Comune di Monza con la Convenzione stipulata in data 14 Marzo 2012 secondo quanto previsto in relazione agli articoli 9 e 46 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni. Si dà atto che:

1) sono state già cedute gratuitamente al Comune a titolo di standard:

all'interno del perimetro dell'ambito, l'area di mq. 24.918,28 (ventiquattromila novecentodiciotto virgola ventotto) così come individuata nella planimetria di cui alla "Tavola 5" che si trova allegata al presente atto;

**2) sono state già cedute gratuitamente al Comune**

all'interno del perimetro dell'ambito, le aree per urbanizzazione primaria (strade e marciapiedi) per una superficie complessiva di mq. 2.102,56 (duemilacentodue virgola cinquantasei) come individuate nella planimetria di cui alla "Tavola 5", che si trova allegata al presente atto.

**IDENTIFICAZIONE CATASTALE**

**DELLE AREE GIA' CEDUTE AL COMUNE DI MONZA**

Viene dato atto che le aree complessivamente già cedute dalla Lottizzante al Comune di Monza (ai sensi dei precedenti comma 1 e 2 del presente articolo 4) sono identificate nel Catasto Terreni del Comune di Monza come segue:

- foglio 33, mappale 81, seminativo di classe 1, are 17.19, reddito dominicale euro 11,10, reddito agrario euro 10,65;
- foglio 33, mappale 260, seminativo di classe 1, are 33.79, reddito dominicale euro 21,81, reddito agrario euro 20,94;
- foglio 32, mappale 246 (già mappale 64 parte), prato di classe 1, ha 1.02.25, reddito dominicale euro 52,81, reddito agrario euro 58,09;
- foglio 32, mappale 248 (già mappale 67 parte), seminativo di classe 1, are 95.20, reddito dominicale euro 61,46, reddito agrario euro 59,00;
- foglio 32, mappale 252 (già mappale 81 parte), seminativo di classe 1, are 05.75, reddito dominicale euro 3,71, reddito agrario euro 3,56;
- foglio 32, mappale 253 (già mappale 81 parte), seminativo di classe 1, are 05.70, reddito dominicale euro 3,68, reddito agrario euro 3,53;
- foglio 32, mappale 257 (già mappale 84 parte), seminativo di classe 1, are 03.00, reddito dominicale euro 1,94, reddito agrario euro 1,86;
- foglio 32, mappale 258 (già mappale 85 parte), seminativo di classe 1, are 12.50, reddito dominicale euro 8,07, reddito agrario euro 7,75;
- foglio 32, mappale 261 (già mappale 147 parte), seminativo di classe 1, are 01.27, reddito dominicale euro 0,82, reddito agrario euro 0,79.

Confini del mappale 81 del foglio 33 in contorno da nord in senso orario: mappali 80, 169, 54, 55, 258 e 259 (tutti del foglio 33);

Confini del mappale 260 del foglio 33 in contorno da nord in senso orario: mappali 258, 273, 274, 258 e 165 (tutti del foglio 33), via della Guerrina e per chiudere via della Gallarana;

Confini dei mappali 246, 248, 253, 257 e 261 del foglio 32 in un sol corpo in contorno da nord in senso orario: mappali 86, 256, 251, 249, 260, 250, 68, 65 (tutti del foglio 32), mappali 227, 9, 5, 189 (tutti del foglio 46), la via Aguggiari, mappali 227, 226, 247 e 226 (tutti del foglio 32), la via Prampolini e per chiudere la via Bosisio.

Confini dei mappali 252 e 258 del foglio 32 in un sol corpo in contorno da nord in senso orario: mappale 80 del foglio 32, via della Gallarana, mappali 117, 251 e 259 del foglio 32.

**3) Le Parti confermano, come da precedente Convenzione, che il possesso delle aree cedute di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo 4 sarà trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le opere che la Lottizzante è obbligata ad eseguire sulle aree medesime.**

La Lottizzante garantisce, come già dichiarato nella precedente Convenzione, che le aree cedute di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo



4 sono di sua piena proprietà e nella sua piena ed esclusiva disponibilità e che le medesime sono libere da pesi, ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi tipo e natura.

Una volta collaudate le opere di urbanizzazione, da realizzare a carico della Lottizzante, si provvederà a cura del Comune e a spese della Lottizzante agli ulteriori frazionamenti catastali necessari per la corretta individuazione delle aree demaniali rispetto a quelle patrimoniali.

4) Ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, le aree a standard che competono al Piano di Lottizzazione già cedute al Comune con la Convenzione urbanistica del 14 marzo 2012 sono così quantificate:

P.G.T. vigente (DCC n. 71/2007):

- Superficie territoriale (S.t.) mq. 40.053,96;
- volume edificabile mc. 39.000;
- residenza (80%) = Slp mq. 10.400 per altezza m. 3,00 =  
mc. 31.200,00 (trentunomila duecento);
- mc. 31.200: 100 X 27,00 =  
mq. 8.424,00 (ottomila quattrocentoventiquattro);
- commerciale/terziario (20%) = mq. 2.600 X 100% =  
mq. 2.600,00 (duemilaseicento);
- aree a standard  
(residenza + commerciale/terziario) totale =  
mq. 11.024,00 (undicimilaventiquattro);

P.G.T. adottato (DCC n. 90/2011):

- Superficie territoriale (S.t.) mq. 40.053,96;
- volume edificabile mc. 39.000;
- residenza (80%) = Slp mq. 10.400 per altezza m. 3,00 = mc. 31.200;
- mc. 31.200: 150 X 27,00 =  
mq. 5.616,00 (cinquemilaseicentosedici);
- commerciale/terziario (20%) = mq. 2.600 X 100% =  
mq. 2.600,00 (duemilaseicento);
- aree a standard  
(residenza + commerciale/terziario) totale =  
mq. 8.216,00 (ottomiladuecentosedici).

5) Si dà atto che sono state reperite aree a standard, come già cedute con la Convenzione del 14.03.2012, ai sensi del comma 1 del presente articolo per una superficie complessiva di 24.918,28 mq.

Inoltre si dà atto che la Lottizzante, ai fini di poter stipulare la Convenzione del 14.03.2012, ha già versato al Comune il valore complessivo di 12.128,62 Euro relativo alle monetizzazioni.

#### **ART. 4bis – CESSIONE DI AREE ESTERNE ALL'AMBITO**

1) La Lottizzante si impegna a cedere al Comune, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'area esterna per urbanizzazione primaria di superficie di mq. 560 ed identificata al mappale 256 del foglio 32, come individuata nella planimetria di cui alla Tavola 5 che si trova allegata al presente atto. Tale area viene ceduta ai fini della formazione del nuovo tronco stradale di collegamento tra via Bosisio e via Gallarana.

2) La cessione della proprietà dell'area di cui al comma 1 del presente articolo 4bis, a scomputo degli oneri di urbanizzazione, avviene a tutti gli effetti con la stipula della presente Convenzione.

Il possesso dell'area in cessione di cui al comma 1 del presente articolo 4bis sarà trasferito al Comune una volta collaudate favorevolmente le

opere che la Lottizzante è obbligata ad eseguire sull'area medesima.

La Lottizzante garantisce che l'area di cui al comma 1 del presente articolo 4bis è di sua piena proprietà e che la medesima è libera da ipoteche, servitù, oneri e trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi titolo .

Le Parti danno atto che l'onere effettivamente sostenuto dalla Lottizzante per l'acquisizione dell'area di cui sopra, senza ricorrere alla procedura di esproprio di cui al DPR 8 giugno 2001 n. 327 e certificato con apposita documentazione, è pari ad **euro 47.343,00** (quarantasettemila trecentoquarantatre virgola zero).

#### **ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA**

1) Le opere di urbanizzazione saranno eseguite in conformità alla normativa vigente dalla Lottizzante, a propria cura e spese, a scapito dei relativi oneri, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 9, e sotto il controllo dell'Ufficio Tecnico comunale.

2) Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche dei settori speciali o titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo di cui alla Parte Terza del Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Tali opere saranno eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della Lottizzante.

3) Le spese tecniche per la redazione del Piano di Lottizzazione e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico della Lottizzante, o dei suoi aventi causa a qualsiasi titolo.

4) Qualora emergesse la necessità di eseguire interventi di bonifica e ripristino ambientale, la Lottizzante si impegna a provvedere a propria cura e spese, senza possibilità di scapito dall'ammontare degli oneri di urbanizzazione, alla esecuzione di tali interventi secondo le modalità e le procedure precisate dal Titolo V della parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e dal relativo Regolamento di attuazione di cui al D.M. 25 ottobre 1999 n. 471.

A seguito dei contenuti del parere del Settore Ambiente ed Energia del 4.04.2017 (P.G. 126464 del 12.04.2017) la Lottizzante si impegna a svolgere indagini, volte a verificare la qualità del suolo e del sottosuolo, sulle aree identificate ai mapp. 251-252-258-259 del Fg. 32 ed al mappale 81 del Fg. 33. Tali indagini dovranno essere avviate prima della stipula della presente Convenzione. La Lottizzante o suoi aventi causa si obbliga ad effettuare eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari a seguito delle indagini di cui sopra ed a produrre la relativa certificazione di avvenuta bonifica, prima del rilascio dei titoli abilitativi delle relative Unità di intervento (lotti funzionali) di cui all'art. 3.

5) La Lottizzante è obbligata, anche per tramite della Pubblica Amministrazione, ad acquisire le certificazioni antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia, così come previsto dall'art. 22 del codice etico del Comune di Monza approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 77 del 29.11.2012

## ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - ONERI

1) La Lottizzante si obbliga ad assumersi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, la realizzazione delle opere individuate nella “Tavola 17”, “Tavola 17a”, “Tavola 17b”, “Tavola 18”, “Tavola 19”, “Tavola 24”, “Tavola 25”, “Tavola 26”, “Tavola 29” e qui di seguito elencate:

- formazione rotatoria via Bosisio;
- riqualificazione via Aguggiari;
- riqualificazione via della Gallarana;
- formazione di nuovo tronco stradale esterno all’ambito;
- comprensiva di opere fuori dall’ambito su aree di proprietà comunale identificate al mappale 268 del foglio 32;

così come descritte e quantificate in colore rosso nel computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (allegato sotto lettera “D”).

2) La potenzialità minima dei servizi verrà definita con gli enti fornitori in base alle caratteristiche dimensionali dell’intervento ed in base al numero degli utenti previsti. Ogni maggiore richiesta che si rendesse necessaria nel futuro è a carico della Lottizzante o dei singoli utilizzatori e comunque estranea alle obbligazioni del Comune.

3) Tutte le opere relative a servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla “Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo” impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).

4) Tutte le opere le cui installazioni comportino l’emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell’ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.

5) Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall’approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla parte Terza, sezione II, titolo III, capi III e IV e allegato 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nonché altre norme da questo richiamate.

6) Il costo delle opere di urbanizzazione primaria, come individuate al comma 1, è di **euro 392.727,34** (trecentonovantaduemila settecento ventisette virgola trentaquattro) pari ad euro 490.909,18 (quattrocentonovantamila novecentonove virgola diciotto) con applicazione di sconto del 20% (venti per cento).

7) L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria risultanti dall’applicazione delle tariffe vigenti è pari ad **euro 944.424,00** (novecentoquarantaquattromila quattrocentoventiquattro) come di seguito specificato:

- volume residenziale mc. 31.200 per euro 23,55 al metro cubo:  
euro 734.760,00 (settecentotrentaquattromila settecentosessanta);
- superficie terziaria mq. 2.600 per euro 121,00 al metro quadrato:  
euro 314.600,00 (trecentoquattordicimila seicento);
- totale oneri primari:  
euro 1.049.360,00 (unmilionequarantanovemila trecentosessanta);

- sconto 10% (dieci per cento) per rientro nella categoria B di classe energetica:

euro 104.936,00 (centoquattromila novecentotrentasei);

- totale oneri:

euro 944.424,00

(novecentoquarantaquattromila quattrocentoventiquattro);

il tutto secondo le disposizioni riportate nella delibera di Consiglio Comunale numero 43/109838 del 3 novembre 2008 “Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e aggiornamento del costo base di costruzione”.

#### **ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA - ONERI**

1) La Lottizzante si obbliga ad assumersi, a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria, la realizzazione delle opere individuate nella “Tavola 17”, “Tavola 17a”, “Tavola 17b”, “Tavola 18”, “Tavola 19”, “Tavola 30”, “Tavola 31”, “Tavola 32”, “Tavola 36”, “Tavola 37” e qui di seguito elencate:

- formazione di parcheggio via Aguggiari;
  - formazione di parcheggio via Bosisio;
  - formazione di parcheggio via della Gallarana;
  - giardino “alto” di via della Gallarana;
  - giardino “basso” di via della Guerrina;
  - parcheggio centrale al servizio del parco e dell’insediamento;
- così come descritte e quantificate in colore rosso nel computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (documento che trovasi allegato sotto la lettera “D”).

2) Il costo delle opere di urbanizzazione secondaria, come individuate al comma 1, è di **euro 694.050,00** (seicentonovantaquattromila cinquanta virgola zero), pari ad euro 867.562,50 (ottocentesantasettemila cinquecentosessantadue virgola cinquanta) con applicazione di sconto del 20% (venti per cento).

3) L'importo degli oneri di urbanizzazione secondaria risultanti dall'applicazione delle tariffe vigenti è pari ad **euro 1.215.747,00** (unmilione duecentoquindicimila settecentoquarantasette), come di seguito specificato:

- volume residenziale mc. 31.200 per euro 36,45 al metro cubo:  
euro 1.137.240,00 (unmilione centotrentasettemila duecentoquaranta);
- superficie terziaria mq. 2.600 per euro 82,15 al metro quadrato:  
euro 213.590,00 (duecentotredicimila cinquecentonovanta);
- totale oneri secondari:  
euro 1.350.830,00 (unmilione trecentocinquantamila ottocentotrenta);
- sconto 10% (dieci per cento) per rientro nella categoria B di classe energetica:

euro 135.083,00 (centotrentacinquemila ottantatré);

- totale oneri:

euro 1.215.747,00

(unmilione duecentoquindicimila settecentoquarantasette);

il tutto secondo le disposizioni riportate nella delibera di Consiglio Comunale numero 43/109838 del 3 novembre 2008 “Aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e aggiornamento del costo base di costruzione”.

### **ART. 8 – CONGUAGLIO OPERE/ONERI**

1) Gli oneri di urbanizzazione primaria (pari ad euro 944.424,00) e quelli di urbanizzazione secondaria (pari ad euro 1.215.747,00), come da Convenzione stipulata in data 14.03.2012 assommano ad euro 2.160.171,00 (duemilionicentosessantamila centosettantuno); l'importo delle opere eseguite a scomputo secondo la presente Convenzione risulta essere di euro 1.086.777,34 (un milione ottantaseimila settecentosettantasette virgola trentaquattro), e precisamente:

- euro 392.727,34 (recentonovantaduemila settecento ventisette virgola trentaquattro) per opere di urbanizzazione primaria ed
- euro 694.050,00 (seicentonovantaquattromila cinquanta virgola zero) per opere di urbanizzazione secondaria.

Essendo il costo delle opere da realizzare inferiore all'importo degli oneri dovuti, la Lottizzante dovrà corrispondere a titolo di oneri di urbanizzazione la somma di euro 1.073.393,66 (un milione settantemila trecentonovantatre virgola sessantasei) da cui andrà dedotto l'importo effettivo dell'acquisizione dell'area oltre agli oneri accessori di cui al precedente art. 4bis. Pertanto si dà atto che la Lottizzante dovrà corrispondere quale conguaglio la somma di euro 1.026.050,66 (un milione ventiseimila cinquanta virgola sessantasei).

### **ART. 9 – OPERE DI SISTEMAZIONE AGGIUNTIVE**

1) In aggiunta alle opere e agli oneri di cui ai precedenti articoli 6 e 7, la Lottizzante si obbliga a realizzare, senza scomputo dagli oneri di urbanizzazione, le opere individuate nella "Tavola 27", "Tavola 28", "Tavola 33", "Tavola 35", "Tavola 36" qui di seguito indicate:

- formazione di nuovo tronco stradale interno all'ambito (vedasi la voce 4 delle opere di urbanizzazione primaria del documento che trovasi allegato alla presente sotto la lettera "D");
- parco "centrale" della Gallarana (vedasi la voce 4 delle opere di urbanizzazione secondaria del documento che trovasi allegato alla presente sotto la lettera "D").

2) Il costo delle opere, come individuate al comma 1 è di **euro 821.884,09 (ottocentotrentamila ottocentotrentaquattro virgola nove)**, pari ad euro 1.027.355,12 (un milione ventisetteemila trecentocinquantacinque virgola dodici) con applicazione di sconto del 20% (venti per cento).

### **ART. 9bis – IMPEGNI DERIVANTI DA OPERE DA NON REALIZZARE E DA MONETIZZARE**

1) La variazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione in via Bosisio-Aguggiari-Gallarana, rispetto al computo metrico allegato alla Convenzione stipulata in data 14 marzo 2012, comporta un risparmio complessivo pari ad euro **425.939,43** (quattrocentoventicinquemila novecentotrentanove virgola quarantatre).

Si dà atto che l'importo di euro 144.646,92, risparmio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo oneri, viene versato a titolo di conguaglio di cui al precedente art. 8.

La rimanente quota di euro 281.292,51 (425.939,43 – 144.646,92) verrà versata con le modalità indicate al successivo comma del presente articolo.

2) La Lottizzante si impegna a versare la cifra di euro 281.292,51 in 4 rate di pari importo pari al 25% del totale ciascuna all'atto del rilascio del titolo abilitativo delle Unità di intervento (lotti funzionali) come definite al comma 2 del

precedente art. 3.

## **ART. 10 – ACQUISIZIONE DI AREA DI PROPRIETA' DI TERZI CASSATO**

### **ART. 11 - VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DELLE OPERE**

1) All'Ufficio Tecnico comunale spetta la vigilanza durante l'esecuzione dei lavori, nonché il potere di impartire prescrizioni e direttive, vincolanti per l'operatore, non in contrasto con i titoli abilitativi fermo restando che detta vigilanza e detto potere non costituiscono assunzione di direzione dei lavori da parte dell'Ufficio Tecnico comunale e che tutte le inerenti responsabilità restano a carico della Lottizzante e dei Tecnici da essa incaricati.

2) L'esecuzione di ogni opera sulle strade e/o sulle aree pubbliche, compreso l'interramento delle canalizzazioni possono essere eseguiti soltanto dopo nulla-osta dell'Ufficio Tecnico comunale.

### **ART. 12 - TARIFFE APPLICATE**

1) Tutti gli oneri, di cui agli articoli 6 e 7 della presente Convenzione, dovranno essere adeguati alle eventuali nuove tariffe qualora la richiesta dei titoli abilitativi avvenga dopo 36 (trentasei) mesi dall'approvazione della variazione delle opere di urbanizzazione del Piano di Lottizzazione ai sensi dell'articolo 38 comma 7bis della Legge Regionale n. 12 del giorno 11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni. Gli aggiornamenti potranno essere effettuati solo in aumento.

2) Le somme di cui agli articoli 6 e 7 e 9bis della presente Convenzione, dovranno essere versate al Comune all'atto del rilascio o efficacia dei titoli abilitativi. Tali somme potranno essere rateizzate con il pagamento del 50% (cinquanta per cento) al rilascio o efficacia del titolo abilitativo e per il rimanente 50% (cinquanta per cento) in corso d'opera in due rate: la prima (25% venticinque per cento) a 12 dodici mesi dalla data di rilascio o efficacia del titolo abilitativo, la seconda (25% venticinque per cento) a 24 ventiquattro mesi dalla stessa data.

Nel caso di ultimazione dei lavori prima delle scadenze suindicate, il versamento a saldo dovrà essere effettuato entro la data di ultimazione dei lavori.

Sulle somme dovute, per effetto della rateazione, dovrà essere corrisposto l'interesse legale. Per i versamenti rateizzati valgono inoltre le disposizioni dell'articolo 42 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche o integrazioni.

Le eventuali somme di cui agli articoli 6 e 7 della presente Convenzione dovranno comunque essere versate al Comune entro il termine massimo di 78 (settantotto) mesi dalla data odierna.

3) La quota commisurata al costo di costruzione verrà corrisposta nei modi e nelle forme di legge.

4) Le aree del presente Piano di Lottizzazione sono individuate come aree allo stato di fatto agricole alla data del 12 aprile 2009, pertanto gli interventi di nuova costruzione previsti su tali aree sono soggetti ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, ai sensi dell'articolo 43 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità indicate nella determina del Dirigente dell'Edilizia n. 2575 del 24 novembre 2011.

### **ART. 13 - GARANZIA FIDEJUSSORIA**

1) La Parte Lottizzante, in base al disposto del paragrafo 4,

comma quinto, dell'articolo 8 della legge 6 agosto 67 n. 765 e a garanzia dell'esatta e piena esecuzione degli obblighi assunti in base alla presente Convenzione, presta più fidejussioni bancarie/assicurative, già depositate in vostre mani, il cui importo complessivo (pari al 100% cento per cento degli impegni assunti e non assolti al momento della stipula della presente Convenzione) è di **euro 3.263.347,60** (tremilioniduecentosessantatremila trecentoquarantasette virgola sessanta), pari ad euro 2.160.171,00 (duemilionicentosessantamilacentosettantuno) sommati ad euro 1.103.176,60 (unmilionecentotremilacentosettantasei virgola sessanta).

2) La Lottizzante potrà richiedere una proporzionale riduzione dell'importo delle garanzie di cui al presente articolo, che il Comune si impegna ad accettare, man mano che interverranno i collaudi favorevoli delle opere di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 e 9bis della presente Convenzione e/o ad avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione.

3) Le garanzie vengono prestate con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, per cui sono operative col solo rilievo dell'inadempimento.

#### **ART. 14 - VARIANTI**

1) Potranno essere consentite alla Lottizzante, in fase di esecuzione e senza necessità di approvazione di preventiva variante al Piano di Lottizzazione, modificazioni planivolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del Piano di Lottizzazione stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, ai sensi dell'articolo 14 comma 12 della Legge Regionale n. 12 del giorno 11 marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 15 – COLLAUDO DELLE OPERE DELLA LOTTIZZAZIONE**

1) Ultimate, anche per lotti, le opere di urbanizzazione ed ogni altro tipo di adempimento edificatorio, la Lottizzante presenterà al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere di urbanizzazione saranno collaudate, entro 60 (sessanta) giorni, a cura di un Tecnico indicato dal Comune e a spese della Lottizzante.

#### **ART. 16 – MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE**

1) La manutenzione e la conservazione delle opere di urbanizzazione e delle relative aree, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico della Lottizzante sino alla consegna delle stesse.

#### **ART. 17 – OPPOSIZIONE GIUDIZIARIA**

1) La Lottizzante fa espressa rinuncia con la firma del presente atto ad ogni opposizione giudiziaria e extragiudiziaria a chiunque notificata e con esonero a qualunque titolo di qualunque responsabilità per i pagamenti ed i prelievi che il Comune stesso dovesse andare a fare.

#### **ART. 18 – SPESE**

1) Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente Convenzione saranno a totale carico della Lottizzante; all'uopo vengono richieste le agevolazioni fiscali di cui alla Legge 28 giugno 1943 n. 666 e 28 gennaio 1977 n. 10, oltre all'applicazione di eventuali ulteriori successivi trattamenti più favorevoli (in particolare si richiamano le agevolazioni di cui all'art. 32 secondo comma del D.P.R. 601/1973 richiamate

dall'articolo 20 della legge n. 10/1977).

#### **ART. 19 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI**

1) La Lottizzante dichiara esplicitamente la rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse ad essa competere in dipendenza della presente Convenzione e all'uopo solleva il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità al riguardo.

2) Le Parti interessate autorizzano il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari a trascrivere l'atto affinché siano note a terzi le obbligazioni assunte, con sollievo dello stesso Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

3) Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree ed eventuali pertinenze ed accessori di cui al presente atto sono state fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio.

#### **ART. 20 – LEGGI E REGOLAMENTI**

Per quanto contenuto nella presente Convenzione si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti, sia generali che locali, in vigore ed in particolare alla Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modifiche e integrazioni, alla Legge 12 luglio 2011 n. 106 ed al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni.

F.to:

- “ Luciana Barlassina
- “ Anna Maria Barlassina
- “ Daniela Barlassina
- “ Roberto Luigi Barlassina
- “ Marco Angelo Andreolli
- “ Davide Andreolli
- “ Paolo Minola
- “ Angela Minola
- “ Sergio Minola
- “ Daniela Brambilla
- “ Massimo Eugenio Brambilla